

n. R.G. Assise

n. R.G. N.R.



TRIBUNALE DI ROMA

1[^] CORTE d' ASSISE

ORDINANZA

ex ARTT. 495 e 195 c.p.p.

La Corte d'Assise di ROMA, 1[^] Sezione,

provvedendo sulla richiesta del P.M., formulata all'udienza 2 maggio 2024 nel corso dell'audizione del teste di polizia giudiziaria, Colonnello _____, di poterlo esaminare su quanto direttamente percepito in occasione dell'audizione del sindacalista _____, avvenuta il 10 febbraio 2016 da parte della Forza di polizia egiziana, audizione non verbalizzata da parte degli operanti e sulla quale il teste ha invece redatto propria annotazione di polizia giudiziaria;

sentite le parti civili che si sono associate e le difese che si sono opposte in ragione del divieto di cui all'art. 195, comma quarto c.p.p., in subordine richiedendo comunque l'audizione diretta del teste di riferimento,

o s s e r v a:

Va preliminarmente osservato che l'art. 195, comma 4 c.p.p., per quel che qui interessa, prevede il divieto di deposizione da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria circa il contenuto delle dichiarazioni acquisite da persone informate sui fatti con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b) c.p.p..

La differente disciplina, rispetto a quella più generale dettata per la testimonianza *de relato* dal terzo comma del medesimo art. 195 c.p.p., è da riconnettere alla *ratio* che vi è sottesa, volta a salvaguardare il principio fondamentale dell'impermeabilità della fase dibattimentale rispetto agli atti investigativi. Il divieto *de quo* deve ritenersi vigente con riguardo tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte dalla polizia giudiziaria e documentate con le modalità prescritte, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria, eludendo le suddette modalità, non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale laddove è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 195 c. 4 c.p.p. sulla base della irragionevolezza e della lesione del diritto di difesa e dei

principi del giusto processo laddove si ritenesse “*che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale – anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli*” (così Corte Cost., sent. n. 305 del 2008).

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ripetere che “*é inutilizzabile, perché resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche nel caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora tale verbalizzazione sia prescritta dalla legge*” (tra le varie, Sez. 3, sentenza n. 13205 del 23/11/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 269327 – 01).

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 195 c.p.p. subisce tuttavia un temperamento nella parte finale del comma medesimo, laddove con riferimento agli “*altri casi*”, viene sancita l'operatività e la riespansione delle regole ordinarie della testimonianza indiretta, ponendo il tema della identificazione dell'eccezione rispetto alla disciplina dichiarativa speciale fissata per gli appartenenti alla polizia giudiziaria.

Le Sezioni Unite della Cassazione, al proposito, hanno statuito che “*gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità.*” (Sez. U - Sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225469).

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ha difatti unicamente lo scopo di impedire l'utilizzazione processuale del contenuto delle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha acquisito o che avrebbe potuto acquisire da persone informate sui fatti provvedendo alla necessaria verbalizzazione ma non preclude all'operante di polizia giudiziaria di riportare ciò che ha appreso direttamente nel corso della propria attività, ad esempio laddove tali elementi costituiscano informazioni essenziali per illustrare al giudice l'evoluzione delle indagini e il quadro investigativo complessivo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto non incluse nell'ambito del divieto di cui al quarto comma dell'art. 195 c.p.p. numerose fattispecie peculiari quali, a titolo esemplificativo, la deposizione che verta su dichiarazioni di un teste, raccolte mentre è accompagnato in ospedale (Sez. ,



5, n. 14550 del 08/11/2004, dep. 2005, Hajabid, Rv. 231100; Sez. 1, n. 41090 del 04/07/2012, Morfei, Rv. 253374), ovvero le dichiarazioni sulla identità degli autori di un omicidio, rese nella immediatezza dalla vittima del ferimento mortale, poco prima del decesso (Sez.1, n. 5965 del 11/12/2008, dep. 2009, Manco, Rv. 243347; Sez. 1, n. 25295 del 27/02/2014, Accetta, Rv. 259780) o, ancora, le dichiarazioni acquisite tramite telefonate ricevute a numeri di emergenza (Sez. 2, n. 4800 del 18/01/2013, Massullo, Rv. 255203) o percepite occasionalmente dalla polizia giudiziaria nel corso di attività investigative tipiche – quali perquisizioni, accertamenti su luoghi – o atipiche – quali appostamenti, pedinamenti, e simili (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Capezzer, Rv. 269573), e, infine, dialoghi di cui l'ufficiale di polizia sia stato testimone diretto (Sez. 2, n. 52539 del 03/11/2016, Venneri, Rv. 268708), non ravvisandosi – in siffatte ipotesi – il concreto rischio di elusione delle garanzie processuali e costituzionali.

Ancora sul rilievo secondo cui *“nel divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. pen. non ricade la situazione processuale in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio o sostitutivo di quella del teste primario, indipendentemente dal fatto che essa già sia stata acquisita o che possa essere acquisita nel corso del processo, ma è solo illustrativa di essa e non la surroga, essendo limitata a illustrare lo sviluppo dell'indagine e la complessiva coerenza degli elementi di prova raccolta durante essa”*, si è ritenuto che il divieto di testimonianza indiretta non operi nel caso in cui si tratti di riportare informazioni raccolte nell'immediatezza dalle persone offese finalizzate alla identificazione del conducente di una imbarcazione che aveva condotto clandestinamente in acque territoriali un gruppo di migranti, in quanto in tal caso oggetto specifico della testimonianza è la circostanza che il teste sia stato sentito e cosa abbia riferito per orientare le investigazioni (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13734 del 25/02/2020, Rv. 2789474 -01).

Il divieto di testimonianza indiretta non opera neppure in tutti i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria sia limitata a provare l'insussistenza di un contrasto tra la dichiarazione resa dal teste medesimo e quella fornita dal teste primario a conoscenza dei fatti (cfr. Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Miani, Rv. 262067; da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 40892 del 28/09/2022, n.m.).

Si osserva pertanto, conclusivamente, come la giurisprudenza di legittimità in maniera sostanzialmente simmetrica rispetto all'elaborazione della Dottrina, segue un indirizzo interpretativo secondo cui *“il riferimento agli "altri casi", nei quali il divieto di testimonianza non opera per la polizia giudiziaria, riguarda le dichiarazioni raccolte al di fuori di qualunque rapporto dialettico interno al procedimento ovvero quelle acquisite all'interno del procedimento ma al di fuori delle modalità richiamate dalla norma, sempre che non si tratti di ipotesi in cui la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal potenziale testimone non sia dovuta in forza di una previsione normativa*



espressa o implicita, ovvero non sia ragionevolmente esigibile, in relazione alle circostanze del caso concreto” (Sez. 6, sentenza n. 43896 del 08/02/2018 Ud., Rv. 274223 – 01).

Nel caso in esame, per quanto preliminarmente chiarito dal Pubblico Ministero e dal medesimo operante di polizia giudiziaria nel corso del suo esame, si tratta di informazioni raccolte nell'immediatezza del fatto per cui si procede (il cadavere di Giulio Regeni era stato rinvenuto al Cairo il 3 febbraio 2016), nell'ambito di indagini svolte all'estero da parte della polizia locale, nella specie la National Security egiziana, che non aveva provveduto contestualmente ad alcuna forma di verbalizzazione.

A tali indagini il Colonnello _____ aveva partecipato, quale componente del team di investigatori inviato in loco dalla Procura di Roma, nell'ambito di una forma di collaborazione tra le due Forze di Polizia, già fattivamente sperimentata in materia di traffico di migranti.

Risultano pertanto solo parzialmente conferenti alla questione sottoposta alla Corte, le osservazioni formulate dal P.M. secondo cui non vi è violazione del divieto di cui quarto comma dell'art. 195 c.p.p. quando si tratti di esaminare ufficiali o agenti della polizia giudiziaria a proposito delle attività di indagini condotte all'estero da polizie straniere, in quanto il precedente giurisprudenziale richiamato inerisce a fattispecie diversa, nella quale il teste è chiamato semplicemente a riferire, *a posteriori*, gli esiti di attività di indagine condotta all'estero da organi di polizia terzi, da essi ritualmente riferita e comunicata.

E infatti, *“il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati”* (Sez. 6, Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 Ud., dep. 30/01/2019, Rv. 275046 – 02).

Nondimeno nel caso in esame, si ritiene che il divieto di testimonianza indiretta per il teste di polizia giudiziaria non operi versandosi *“negli altri casi”* di cui all'art. 195, comma quarto c.p.p..

Ricorreva infatti nella fattispecie una situazione eccezionale inerente alla primissima fase delle indagini, nella quale vennero ascoltati soggetti a conoscenza dei fatti da parte della polizia egiziana, alla presenza di operanti di polizia giudiziaria italiana, ammessi all'atto sulla base di rapporti di mera collaborazione, senza che da parte degli organi investigativi egiziani che conducevano l'esame venisse effettuata alcuna forma di verbalizzazione.

Non può quindi sostenersi vi sia stata nel caso l'elusione delle garanzie processuali e costituzionali sottostanti la disciplina rappresentata dall'acquisizione indiretta al processo di contributi rappresentativi di sommarie informazioni rese alla p.g. da persone a conoscenza di circostanze utili



alle indagini così da rendere il processo stesso permeabile ad apporti probatori unilaterali degli organi investigativi, compiuti senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità giudiziaria italiana.

Difettava qui in altri termini uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle informazioni stesse, nessun potere di impulso investigativo spettando agli operanti italiani, la cui presenza poteva assimilarsi a quella di "osservatori", benché interessati, ospiti di una polizia straniera che conduceva le indagini in forma del tutto autonoma ed incondizionata, essendo al contrario persino vietata in quel contesto l'iniziativa italiana, nessuna procedura rogatoriale essendo stata avviata all'epoca per evidenti ragioni di tempo e, persino, di necessità.

Per di più nessun potere di sollecitazione, di contestazione o di direzione nell'assunzione delle informazioni potevano essere esercitate dalla polizia italiana, le eventuali interlocuzioni con gli inquirenti egiziani essendo ascrivibili alla categoria della "cortesia" operativa; né vi poteva essere la pretesa di condizionare il *modus operandi* degli investigatori locali chiedendo, in tesi, la verbalizzazione di quanto da essi informalmente raccolto, tanto meno nei modi e nelle forme prescritte dalla legge italiana, evidentemente difformi rispetto alle procedure d'inchiesta locali.

Deve quindi escludersi che l'operante di polizia giudiziaria, Colonnello _____, abbia eluso l'obbligo di verbalizzazione previsto *ex lege* per le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, trattandosi di un comportamento da lui *"non ragionevolmente esigibile in relazione alle circostanze del caso concreto"*.

Né può ritenersi estensibile per analogia al caso di specie la disciplina dell'art. 195 comma 4 c.p.p. sol perché la polizia italiana si è recata in Egitto, non appena appresa la notizia del rinvenimento del corpo di Giulio Regeni, con un evidente fine di comprensione della presenza di elementi di reità, al tempo nei confronti di ignoti: atteso che, per configurare il vizio di inutilizzabilità speciale di cui all'art. 195 c. 4 c.p.p., devono ricorrere gli elementi tipici richiesti dalla fattispecie processuale, qui carenti nello stesso presupposto essenziale ed imprescindibile di un dialogo "diretto" tra operante e persona "informata" sui fatti, non trattandosi di dichiarazioni tecnicamente "ricevute" dalla polizia giudiziaria italiana in quanto non dirette all'ufficiale e persino impedito in quel contesto (e non già escluse) quanto ad obbligo di documentazione mediante verbale, non trattandosi di attività propria dell'agente italiano.

In aggiunta, nel caso in esame, la testimonianza indiretta dell'operante di polizia giudiziaria non risulta in alcun modo surrogatoria o sostitutiva rispetto all'escussione del testimone diretto che ha rilasciato dichiarazioni ma assurge piuttosto ad elemento essenziale ai fini illustrativi dell'attività di indagine, per arricchire e completare il quadro dei dati probatori acquisiti in dibattimento: trattasi in definitiva di dichiarazioni al tempo non verbalizzabili, utili ad indirizzare quelle che sono state le



successive determinazioni dell'Autorità inquirente italiana, emerse in una fase procedurale interamente gestita dalla polizia egiziana in territorio straniero.

La suddetta testimonianza consentirà inoltre, secondo la prospettazione fornita dal P.M., una valutazione comparativa tra le circostanze direttamente acquisite dall'operante di polizia giudiziaria e quelle riferite dal testimone di riferimento, già presente all'interno della lista testi del P.M. e di cui, per altro, la difesa ha richiesto comunque la citazione, a tal punto operando le altre norme che disciplinano la testimonianza indiretta poste dai commi 1, 2 e 3 della norma in commento.

L'audizione di quanto in tal modo appreso da parte dell'operante di polizia giudiziaria da persone a conoscenza dei fatti attraverso la sua testimonianza dibattimentale sul punto, non escludendo o ostacolando in alcun modo l'escussione diretta di questi ultimi, permetterà così di constatarne anche la corrispondenza ai fini delle eventuali contestazioni, con le conseguenti valutazioni di merito rimesse all'esame di questa Corte.

P. Q. M.

Visto l'art. 495 c.p.p. in relazione all'art. 195, 4 comma, c.p.p.

a m m e t t e

la testimonianza del Colonnello _____ in ordine alle dichiarazioni rese dal teste
in data 10/2/2016 alla Polizia egiziana.

Letto l'art. 195 c. 1 e 4 c.p.p.

a m m e t t e

l'esame quale teste di riferimento di _____, con citazione a cura del pubblico ministero,
nella cui lista il testimone è comunque indicato.

Letto all'udienza del 21 maggio 2024

Il Giudice
Dott.ssa Paola Della Vecchia

Il Presidente
Dott.ssa Paola Roja

fatta e depositata
all'udienza
del 21/05/24
all